DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Direxione Centrale

Divisione 1-3(56)

Thot: N. 71.31 Allegati

OGGETTO

- AGLI UFFICI SPECIALI MCTC
TRASPORTI IMPIANTI FISSI
TORJU-MILANO-VENEZIA-FIRENZE
PESCARA-ROMA-NAPOLI-BARI

- ALLE SEZIONI USTIF MCTC
GENOVA-BOLOGNA-CAGLIARI-PERUGIA
L'AQUILA-POTENZA

- AGLI UFFICI COMPARTIMENTALI MCTC

- ALLASEZIONE MCTC CATANIA

- AGLI UFFICI PROVINCIALI MCTC DI AOSTA-SONDRIO-BERGAMO-BRESCIA VARESE-COMO-TRIESTE-CUNEO-NOVARA VERONA-VICENZA-ANCONA-CAMPOBASSO ISERNIA-CATANZARO

- AI SIGG. INGEGNERI COORDINATORI LORO SEDI

- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ufficio Trasporti-Servizi Funivia ri-Via C. Battisti, 23

ALLA PROVINCIA AUTONOMA-Diparti mento Attività Economiche-Servizio Impanti a fune TRENTO

- ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Servizio Trasporti <u>TRIESTE</u>

- ALLA REGIONE SICILIA-Assessorato ai Trasporti PALERMO

- ALLA FENIT - ANEF Via in Lucina, 17 00186

ROMA

- ALLA FENIT ACIF c/o Ufficio Studi Torino Esposizione C.so Massimo D'Azeglio, 15 10126 TORINO

- ALL'ANIDIF c/o A.M.M.A. Viale V. Vela, 17 10128 TORINO

CIRCOLARE DG N. 112 /88 - D.C. V N. 13 /88

e, p.c.

pu kvanne more einentere mete de miterate

FRENI Sulla Portante (Chiarimenti)



nuto poligrafico e zecca dello st

SP/ap

OGGETTO: Funivie bifune e funicolari terrestri a va e vieni. Freni dei carrelli agenti sulle funi portanti o sulle rotaie. Provvedimenti da adottare per prevenirne l'intervento. Chiarimenti ed integrazioni alla Circolare DG N. 130 del 23.7.87.

Con la Circolare DG N. 130 del 23.7.87, sono stati indicati, per le funivie bifune e per le funicolari terrestri a va e vieni in servizio, taluni provvedimenti e talune cautele d'esercizio da adottare, su conforme parere della Commissione per le funicolari a. e t., allo scopo di prevenire le cause di intervento dei freni dei carrelli agenti, rispettivamente, sulle funi portanti o sulle rotaie, riducendo quindi le probabilità di intervento di tali freni.

A tali effetti, con la Circolare surrichiamata, era stata in concreto disposta, per gli impianti di cui trattasi, una revisione speciale ai sensi del comma 3.7. delle Norme regolamentari approvate con il DM 2.1.85, da espletare prima dell'inizio della stagione invernale 1987-88.

In relazione a richieste in tal senso presentate dalle associazioni degli esercenti (FENIT-ANEF) e dei direttori d'esercizio (ANIDIF) e tenuto conto, altresì, che le aziende costruttrici di impianti a fune avevano fatto presente, attraver so la rispettiva associazione (ACIF), di non essere tempestivamente in grado tanto di fornire i materiali necessari quanto di eseguire i relativi interventi su tutti gli impianti interes sati, questo Ministero, intesa nuovamente la Commissione per le funicolari a. e t., con la Circolare DG N. 173/1987 del 26.10.87, ha prorogato il termine per gli interventi di cui trattasi all'inizio della stagione invernale 1988-89.

Ciò premesso, poichè i competenti Uffici funiviari delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano hanno ravvisato l'esigenza di qualche integrazione e di taluni chiarimenti nella materia di cui trattasi, mentre analoghe anche se più ampie richieste sono state formulate dall'associazione dei Di rettori d'esercizio, questo Ministero ha ritenuto di dover pro cedere ad un riesame dei problemi proposti congiuntamente a funzionari tecnici delle anzidette Provincie, a funzionari tecnici degli USTIF maggiormente interessati, nonchè ai rappresentanti della FENIT-ANEF, dell'ANIDIF e dell'ACIF.

A seguito di tale riesame, svoltosi presso questo Ministero il giorno 23 giugno u.s., con la partecipazione anche dei membri della Commissione per le funicolari a. e t. componenti l'apposito Comitato di studio a suo tempo istituito dalla stessa Commissione, si forniscono i seguenti chiarimenti e si dispongono le integrazioni appresso illustrate al contenuto della ripetuta Circolare DG N. 130/1987:

- Punto 3: Alla fine del 2° capoverso è sfuggito, nel testo

della Circolare, un errore di trascrizione perchè, in effetti, il secondo valore limite del tiro della fune zavorra (o traente inferiore) in grado di provocare l'intervento del freno sulla portante, senza però pericolo di scatti intempestivi, deve essere minore (e non maggiore) del valore minimo che può essere assunto dal tiro della stessa fune con vettura nella stazione a valle. Restano comunque ferme le altre considerazioni illustrate in tale punto.

- Punto 4.1.1.: Al terzo capoverso, si fa cenno alla verifica dell'efficienza dei collegamenti elettrici a terra delle funi portanti e soccorso; in effetti solo le funi portanti devono essere per manentemente collegate a terra, in quanto non percorse da correnti elettriche durante il ser vizio, tuttavia anche le funi isolate durante l'esercizio devono poter essere messe elettri camente a terra fuori servizio (PTS 2.20.2.) e tale disposizione riguarda evidentemente sia l'anello trattivo, sia quello di soccorso e sia l'eventuale fune telefonica, fermo restando che, durante il servizio, queste ultime funi devono essere costantemente controlla te, in maniera che ogni loro contatto prolungato con elementi elettricamente a terra (por tanti, strutture dei sostegni e loro attrezza ture come scarpe, rulliere, ecc.) determini l'arresto dell'impianto per corto circuito.

A questo proposito è stato peraltro fatto rilevare che, quando debba essere impiegato l'argano di soccorso, l'arresto automatico per contatto a massa della relativa fune può comportare difficoltà di manovra per frequenti interventi intempestivi; è stato proposto, pertanto, di asservire piuttosto il suddetto contatto a massa ad una efficace segnalazione ottico-acustica sul banco di manovra.

Tenuto conto del fatto che l'uso dell'arga no di soccorso ricorre solo in condizioni eccezionali di servizio (al di fuori comunque del normale esercizio pubblico), e su conforme parere della Commissione per le funicolari a. e t., sentita nell'adunanza del 13/7 u.s. sullo specifico argomento trattandosi di una deroga generale alla vigente normativa tecnica, la proposta succitata può essere accolta, ma limitatamente appunto ai periodi di funzionamento dell'argano di soccorso; in sostanza,

quando l'impianto è in servizio normale (arga no di soccorso fermo), l'eventuale contatto a massa della fune soccorso deve comunque pro vocare l'arresto automatico dell'impianto (argano principale o di riserva); quando invece l'impianto è fermo ed è in funzione l'argano di soccorso, il predetto contatto può limitarsi a fornire una efficace segnalazione ottico-acustica sul banco di manovra; la commutazione fra l'una e l'altra modalità di intervento deve ovviamente essere realizzata au tomaticamente.

- Punto 4.1.2.: Alla lettera b), si dispone la verifica che le guide dei sostegni di linea siano conformate in maniera tale da consentire il libero passaggio delle vetture anche se inclinate trasversalmente di 8° verso l'interno della linea e, longitudinalmente, di +20°.

In effetti, la norma richiamata dalla Cir colare (PTS 2.15.5.) si riferisce alla confor mazione da dare alle guide suddette, tale da consentire, all'imbocco delle guide stesse ossia quando i veicoli stanno per impegnare i sostegni, una inclinazione trasversale del le cabine di 12° contemporaneamente ad una inclinazione longitudinale di +20°; nel trat to a fianco del sostegno tali guide devono invece consentire una inclinazione trasversa le della cabina di 8° (PTS 2.15.6.) che corrisponde, d'altra parte, a quella fissata per il carrello (PTS 2.17.15) allo scopo di assicurare il libero passaggio delle ganasce dei freni rispetto alle scarpe d'appoggio delle portanti anche con una inclinazione trasversale di +8° dello stesso carrello.

Pertanto, ove dalla verifica disposta con la Circolare DG N. 130/1987 dovesse risultare che l'accoppiamento fra ganasce dei freni e scarpe delle portanti non consente di rispettare la prescritta inclinazione trasversale di +8°, dovrà provvedersi alle opportune modifiche della forma delle scarpe e delle relative fodere, ovvero, delle ganasce stesse che, comunque, dovranno risultare opportunamente raccordate sia nella parte inferio re che alle due esremità, in maniera da evita re o, quanto meno, limitare il pericolo d'impuntamenti contro le scarpe stesse.

Quanto all'inclinazione longitudinale di ±20°, ove su qualche impianto di più vecchia costruzione essa non possa essere rispettata per le cabine, a causa dell'ingombro inferio re delle rulliere o delle strutture di suppor to delle scarpe, dovrà comunque essere accertata, da parte dei direttori d'esercizio, la massima inclinazione longitudinale consentita da tali strutture, richiedendo deroga rispetto al richiamato valore di +20° con eventuali proposte di limitazione della velocità o del vento massimo d'esercizio, facendo in ogni caso riferimento ai risultati del precorso esercizio nel motivare tale deroga.

- Punto 4.1.4.: L'ipotesi di contatto prolungato fra fune soc corso, in movimento, e fune traente o zavorra, ferma, è stata considerata nella Circolare DG N. 130/1987 sostanzialmente per completezza di esposizione; infatti, anche se tale con tatto prolungato dovesse comportare, per acca vallamento, pericolo di rottura di una delle funi di trazione, non si realizzerebbe comunque un intervento intempestivo dei freni de carrelli, che è appunto l'evento che si vuole prevenire con le disposizioni della Circolare surrichiamata. In merito alle altre considera zioni illustrate al punto in esame valgono i chiarimenti e le integrazioni qui fornite precedentemente per il punto 4.1.1., ma si ritiene altresì di dover richiamare l'atten zione dei direttori d'esercizio sull'esigenza di accertare la reale efficacia dei collegamenti elettrici a terra sia delle portanti sia, quando necessario, delle altre funi dell'impianto; a tal fine risulta opportune che tali col legamenti elettrici vengano realizzati oltrechè direttamente, anche connettendo galvanicamente le funi di cui trattasi (quando ricor re il caso) con il punto di massa dei circuiti di sicurezza.

- Punto 4.1.5.:

Alla fine di tale punto, nella Circolare DG N. 130/1987, venivano richiamate le disposizioni di cui al comma 2.14.4. delle vigenti PTS per le funivie bifune (DM 15.2.69, n. 815), del resto riprese quasi integralmente dalle precedenti analoghe norme (DM 19.2.58, n. 341), e riguardanti i dispositivi di protezione installati sulle rulliere dei sostegni di linea per prevenire i pericoli derivanti da eventuali scarrucolamenti delle funi di trazione.

Nel confermare l'esigenza di controllare l'efficacia dei dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune, nonchè dei loro collegamenti elettrici a terra per ottenere il tempestivo arresto automatico dell'impianto in caso di scarrucolamento, si rammenta che tali dispositivi devono essere comunque integrati da guide inferiori, atte ad obbligare la fune eventualmente scarrucolata a riportarsi sui rulli. Le norme richiamate, tuttavia, non indicano se anche le predette guide debbano essere elettri camente a terra; in tale eventualità, infatti, per riportare sui rulli una fune di trazione scarrucolata occorre mucvere l'impianto escludendo (o parzializzando) il circuito di sicurezza. Ciò appare peraltro opportuno, trattandosi comunque di una manovra eccezionale, da eseguire sotto la diretta responsabilità del Caposervizio e mantenendo un costante e diretto contatto telefonico (o radiotelefonico) fra il macchinista in stazione ed apposito agente sul sostegno (od in vettura), desti nato a controllare continuamente a vista la buona riuscita della manovra stessa.

Per quanto riguarda l'ingombro inferiore dei raccoglifune e delle guide ricarrucolanti, ove non consenta di rispettare la norma relativa all'oscillazione longitudinale di +20° per la cabina, dovrà procedersi come indicato precedentemente nei chiarimenti al punto 4.1.2., accertando comunque la massima inclina zione longitudinale consentita dalle guide e proponendo deroga.

Punto 4.2.1.: Fermo restando che, per gli impianti di nuova costruzione e per quelli in esercizio quando debba provvedersi alla sostituzione delle pulegge di stazione destinate ad accoppiarsi con le funi di trazione, dette pulegge devono avere profondità di gola non inferiore al dia metro delle stesse funi, deve considerarsi eliminata dal testo della Circolare in esame l'alternativa prevista al 3° capoverso del punto in esame, in quanto assorbita dai prov vedimenti disposti alle lettere a) e b) del successivo 4° capoverso, precisandosi tuttavia che i dispositivi antiscarrucolanti collegati elettricamente a terra (lettera a) possono consentire, in concreto, anche il controllo del corretto assetto della puleggia (lettera b), almeno secondo uno dei suoi diametri, sic chè risulta comunque necessario un ulteriore siffatto controllo secondo un altro diametro

perpendicolare al primo.

- Punto 4.2.2.: Per quanto riguarda le guide delle vetture all'ingresso delle fosse delle stazioni, vale quanto già precedentemente chiarito per il punto 4.1.2., precisandosi comunque che l'inclinazione libera trasversale di +8° va veri ficata, per il carrello, solo quando esistano scarpe di avanstazione per le funi portanti sulle quali possono transitare i carrelli stessi.
- Punto 4.2.3.: La normativa in vigore (PTS comma 2.9.7., ultimo periodo), prevede espressamente il raddoppio degli apparecchi preposti al controllo automatico della velocità per i tratti nei quali essa è soggetta a limitazioni; in particolare, per il rallentamento all'ingresso del le vetture nelle stazioni.

La richiamata prescrizione non è legata alla presenza o meno di dispositivi per la marcia a programma automaticamente realizzata, disciplinati dai primi tre periodi dello stesso comma 2.9.7.; in sostanza, il doppio sistema di controllo del rallentamento all'in gresso delle vetture nelle stazioni risulta prescritto anche se la marcia dell'impianto è a regolazione completamente manuale; ciò vale, in particolare, per taluni più vecchi impianti, appunto a comando manuale, nei qua li il controllo del rallentamento è affidato in pratica ad uno o più (secondo il numero di punti di controllo) microinterruttori azio nati, sul banco di manovra, da un cursore scor revole a sua volta trascinato, per mezzo di una trasmissione meccanica, da una delle pulegge di rinvio o deviazione di una fune di trazione.

Resta comunque confermato che, nelle stazioni, i dispositivi clastici di fine corsa per i carrelli devono poter sopportare l'urto dei carrelli stessi alla masssima velocità consentita dall'ultimo dispositivo di control lo del rallentamento, se del caso provvedendo a ridurre detta velocità, indipendentemente dal tipo di marcia (automatica a programma o manuale) realizzata sull'impianto.

Si confermano infine le disposizioni illustrate con l'ultima parte (pagg. 14 e 15) della Circolare DG n. 130/1987, firma restando la scadenza prorogata con la successiva Circolare DG N. 173/1987 del 26.10.87 e per la quale si fa presente sin d'ora che non sarà possibile accordare ulteriori proroghe.

Si pregano gli Uffici Speciali in indirizzo di voler comunicare il contenuto della presente ai direttori di eserci zio degli impianti compresi nella propria competenza territoriale e si resta in attesa di un cenno di ricezione e di assicurazione.

without part

estudian, , dispesi -patiá e vyclil dev,

IL DIRETTORE GENERALE

Pour Yau